



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

[REDACTED] /12 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI
nella causa

TRA

[REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, vi [REDACTED], presso lo studio dell'avv.
Marco Tronci, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Degli Atti (del foro di
[REDACTED]) in virtù di delega a margine del ricorso

opponente in via principale e convenuta in via riconvenzionale

E

I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
"Giovanni Amendola", in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35, rappresentato e difeso
dall'avv. Cristiana Giordano in virtù di delega a margine della memoria
difensiva

opposta in via principale e ricorrente in via riconvenzionale
all'udienza dell'11.6.2015 ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

rigetta l'opposizione;

in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
pagamento in favore dell'I.N.P.G.I. della somma di € 7.752,00, oltre ulteriori
sanzioni civili sulla sorte contributiva dal 28.6.2011 al saldo;

condanna la società opponente a rimborsare in favore dell'Inpgi i
compensi legali che si liquidano in € 3.500,00, oltre Iva e Cpa, nonché a
rimborsare le spese sostenute (contributo unificato e rimborso spese al
testimone) pari a complessivi € 206,58.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La pretesa contributiva dell'Inpgi trae origine da un accertamento ispettivo effettuato dall'Istituto nei confronti di M [redacted] s.r.l., all'esito del quale è stato ritenuto che due giornalisti ([redacted] e [redacted]), seppure formalmente legati alla società da altrettanti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, avessero di fatto intrattenuto con la medesima società, nel periodo da ottobre 2010 a maggio 2011, rapporti di lavoro subordinato con mansioni di "tele-radiogiornalisti TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico" e con orario di lavoro *part-time*, ex art. 2, lett. b), del contratto collettivo di lavoro Aeranti - Corallo.

Con il medesimo accertamento, l'Inpgi ha poi richiesto alla società il versamento della contribuzione relativa al giornalista dipendente [redacted] sempre con riguardo al periodo da ottobre 2010 a maggio 2011.

[redacted] ha proposto opposizione al verbale, evidenziando in primo luogo alcune irregolarità ed alcuni profili di illegittimità dell'attività ispettiva e del relativo verbale e contestando nel merito che l'attività svolta dai giornalisti [redacted] e [redacted] potesse essere ricondotta allo schema del lavoro subordinato.

Si è costituito in giudizio l'Inpgi, il quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della società al pagamento in suo favore dei contributi e delle sanzioni civili di cui al verbale ispettivo (nella misura complessiva di € 7.752,00, oltre ulteriori sanzioni civili dal 28.6.2011).

All'esito del giudizio, l'opposizione di [redacted] deve ritenersi infondata.

Va in primo luogo sottolineata l'irrilevanza delle doglianze della società in ordine ai profili di illegittimità dell'attività compiuta dagli ispettori e a quelli di irregolarità del verbale; a prescindere infatti dalla valutazione sulla fondatezza di dette doglianze, la società ha chiesto l'accertamento di detti vizi al solo fine di far accertare l'insussistenza di propri debiti contributivi nei confronti dell'Inpgi relativamente alle due posizioni oggetto di accertamento. Peraltro, l'esistenza di detto debito contributivo deriva direttamente ed esclusivamente dall'accertamento dell'esistenza o meno di rapporti di lavoro

subordinato tra la stessa società e le due posizioni in esame ([redacted] ; [redacted]), con la conseguenza che, una volta verificata la sussistenza o meno dei predetti rapporti, la controversia può essere decisa con l'accoglimento o il rigetto delle reciproche domande delle parti, senza che abbia alcun rilievo la legittimità o meno del verbale ispettivo.

In secondo luogo, deve essere sottolineato che con riguardo alla pretesa dell'Inpgi concernente il versamento dei contributi relativamente alla posizione del giornalista dipendente [redacted] nulla ha dedotto, e d'altra parte si tratta di pretesa conseguente alle denunce contributive inviate all'Inpgi dalla stessa [redacted].

Chiarito ciò, quanto alla posizione dei due giornalisti pubblicisti [redacted] e [redacted], l'espletata prova per testimoni ha consentito di accertare quanto segue.

Essi hanno lavorato presso la redazione dell'emittente televisiva [redacted] (di proprietà di [redacted] da ottobre 2010) svolgendo attività tipicamente e prettamente giornalistica (caratterizzata, come noto, dal commento e dalla elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo), rendendo la loro prestazione all'interno della redazione in modo continuativo e quotidiano per cinque giorni alla settimana, con alternanza nei turni di mattina e di pomeriggio per circa 4/5 ore a turno; in particolare, essi si sono occupati della stesura di articoli per il Tg (che andava in onda per circa cinque edizioni al giorno di cue due in diretta), della realizzazione di servizi, della raccolta delle interviste, della conduzione del notiziario, della realizzazione di una rubrica di politica cittadina denominata "[redacted]" (il [redacted]), della trasmissione di attualità e di informazione denominata [redacted] ([redacted]), provvedendo personalmente alla stesura dei pezzi, con scelta dei titoli e indicazioni di montaggio e seguendo le indicazioni e le disposizioni provenienti dal direttore [redacted]. I due giornalisti utilizzavano presso la redazione una propria

postazione di lavoro dotata di tutti gli strumenti necessari per la loro attività, erano compensati in misura e cadenza fisse (indipendentemente dal numero di pezzi effettuati), comunicavano preventivamente la loro eventuale assenza e concordavano preventivamente con il direttore i loro periodi di ferie. Quando hanno svolto attività esterna i due giornalisti sono stati accreditati come rappresentanti di [redacted] con rimborso delle spese sostenute.

Le predette circostanze sono state univocamente riferite dall'ispettore Inpgi D'Ortenzio, sentito come testimone, nonché dagli stessi ([redacted] e [redacted]), i quali hanno altresì confermato quanto analogamente già dichiarato in sede ispettiva.

Nessun valore può invece attribuirsi alla dichiarazione del [redacted], prodotta da [redacted] (doc. 11), con la quale lo stesso ha invece negato la sussistenza degli elementi della subordinazione. Detta dichiarazione, successiva al verbale ispettivo e a quanto il [redacted] aveva diversamente dichiarato all'ispettore, è stata richiesta al giornalista dalla stessa società quando il rapporto di lavoro tra le parti era ancora in essere. Quanto pertanto dichiarato dal [redacted] in detta sede non può in alcun modo essere tenuto in considerazione, considerato che il tenore di detta dichiarazione contrasta decisamente con le diverse circostanze riferite dal giornalista sia in sede ispettiva che testimoniale, e considerata la particolare situazione in cui il dipendente si è venuto a trovare a fronte della richiesta della società (che verosimilmente aveva già preparato il testo da sottoscrivere).

Con particolare attenzione devono inoltre essere valutate le dichiarazioni dei testimoni [redacted] e [redacted] (rispettivamente, direttore responsabile e direttore editoriale) intimati da [redacted]. Entrambi sono soci di quest'ultima (nella misura del 5% ciascuno) e quanto dagli stessi riferito - in particolare, sulla non continuità delle prestazioni rese dai due giornalisti in esame e sul fatto che fossero solo i due giornalisti a proporre servizi senza mai ricevere indicazioni dai responsabili - contrasta non solo con quanto emerso dalle altre testimonianze, ma anche con quanto dichiarato dallo stesso [redacted] agli ispettori, nell'immediatezza dell'ispezione.



Accertato ciò, nessun dubbio sussiste sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra i giornalisti e (.....) e la società opponente.

Va al riguardo premesso che ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, il criterio di effettività e le modalità di esecuzione del rapporto stesso (come indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione di impresa) sono prevalenti rispetto all'assetto formale e all'autoqualificazione (cd. *nomen iuris*) del rapporto contrattuale (per tutte, da ultimo, Cass. 8.4.2015, n. 7024).

Va poi aggiunto che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita.

Sul tema specifico del lavoro giornalistico, è stato costantemente affermato che in ragione delle caratteristiche di esso il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità



di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte, Cass. 2.4.2009, n. 8068; Cass. 7.10.2013, n. 22785 e Cass. 14.5.2015, n. 9901).

Ebbene, nel caso di specie, ^{in riferimento subordina} ricorrono pacificamente tutti i richiamati requisiti della subordinazione giornalistica, tenuto conto in particolare di quanto previsto dall'art. 2, lett. b), del citato contratto collettivo di lavoro Aeranti – Corallo (*"E' tele-radiogiornalista con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico colui che svolge la propria attività professionale nell'ambito della struttura informativa di una delle imprese di cui al precedente art. 1 - tale soggetto svolge attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità per la produzione e elaborazione autonoma di notizie e servizi in testo e/o audio-video; lo stesso soggetto nell'organizzazione del lavoro è impegnato ad utilizzare, nell'ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informatici propri dell'informazione radiotelevisiva"*).

In base a quanto emerso all'esito del giudizio, i giornalisti [redacted] e [redacted] hanno lavorato con continuità e quotidianità per l'emittente televisiva ATV (fin da epoca precedente a quella in cui l'emittente è divenuta di proprietà di [redacted]) svolgendo attività di realizzazione di servizi per il telegiornale, di conduzione del notiziario, di realizzazione e conduzione di una rubrica politica e una trasmissione di approfondimento, il tutto sotto il coordinamento del direttore responsabile dell'emittente.

Inoltre, i due giornalisti hanno sempre utilizzato beni e mezzi messi loro a disposizione dalla società emittente e sono sempre stati compensati non a pezzo prodotto ma in misura e cadenze fisse.

Sicché per la continuità dell'impegno richiesto e per l'inserimento stabile, continuativo ed organico delle loro prestazioni nell'organizzazione d'impresa, essi hanno svolto di fatto attività giornalistica subordinata, con la qualifica di tele-radiogiornalista TV.

Né ovviamente è di ostacolo al riconoscimento di detta natura, l'articolazione effettiva del loro orario di lavoro secondo le modalità *part-time* (con una media di 4/5 ore al giorno su 5 giorni settimanali).

Pertanto, in base a quanto esposto, l'opposizione proposta dalla società va disattesa, essendo del tutto fondata la pretesa contributiva dell'Inpgi.

Sul *quantum* dei contributi richiesti, la società opponente nulla ha dedotto, mentre in ordine alle sanzioni civili l'Inpgi ha pacificamente utilizzato i parametri indicati nelle relative delibere dell'Istituto, che in materia di regime sanzionatorio ha legittimo potere di adottare (per tutte, Cass. 6.6.2011, n. 12208).

In accoglimento della domanda riconvenzionale, va pertanto disposta condanna d [redacted] s.r.l. al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 7.752,00, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte contributiva dal 28.6.2011 al saldo.

Le spese del giudizio (compre quelle vive sostenute dall'Inpgi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società opponente.

Roma, 11.6.2015.

Il giudice

Massimo Pagliarini